PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO

Art. 5

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1986, n. 34, e 26 aprile 1986, n. 123.

Versione in vigore dal 4 luglio 1986, non più in vigore dal 7 agosto 1986 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-e-degli-sgravi-328-1986/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it